


Sent. n. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI



SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice unico delle pensioni Cons, dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica udienza del [REDACTED] con l'assistenza del segretario, dr. Alessandro Vinicola;

Uditi l'avv. Alessandro Alemanno, per delega dell'avv. Angelo Fiore Tartaglia, difensore di parte attrice e il Mar. Aiut. Carmelo Bonvissuto in rappresentanza della Guardia di Finanza;

Visti gli atti e i documenti di causa;

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] del registro di segreteria della Sezione, prodotto dal sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] [REDACTED], elettivamente domiciliato in Roma, Via Alfredo Serranti, n. 49, presso lo studio dell'avv. Angelo Fiore Tartaglia che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta delega a margine dell'atto introduttivo;

avverso

il Comando Generale della Guardia di Finanza;

FATTO



Con il provvedimento [redacted] il Ministero delle  
Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, ha negato  
l'assegno di incollocabilità al sig. [redacted]

Risulta in atti che, presentata in data 9 aprile 1998, l'istanza diretta  
ad ottenere la corresponsione dell'assegno di incollocabilità, il Collegio  
medico-legale presso l'Azienda Sanitaria Locale RM-H interpellato  
sulla sussistenza dei requisiti psico-fisici richiesti dalla legge per la  
concessione del suindicato assegno emise giudizio diagnostico  
di "Disturbo depressivo maggiore" e giudizio medico  
legale di inabilità in maniera assoluta e permanente a qualsiasi  
proficuo lavoro, con la specificazione- che "*Stante la patologia in diagnosi è  
da ritenersi di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o  
alla sicurezza degli impianti. Rivedibile marzo 2002*".

Sottoposto nuovamente a visita neuropsichiatrica, in data 14  
dicembre [redacted] il Collegio Medico Legale presso il Ministero della  
Difesa, con nota n. 1532/[redacted] del 29 gennaio [redacted], nel diagnosticare  
l'infermità "*Sindrome depressivo ansiosa di grado marcato, con elementi  
fobici ed ipocondriaci di spiccata rilevanza a valenza psiconevrotica*"  
ritenne che il Sig. [redacted] non avesse diritto alla  
concessione dell'assegno di incollocabilità poiché "*non portatore di  
patologie di entità tali da compromettere l'attenzione, la  
concentrazione, le facoltà cognitive nonché le funzioni simboliche  
(orientamento spazio-temporale, facoltà mnesiche) indispensabili affinché*

*l'utilizzo proficuo della ~~capacità lavorativa residua~~ ~~non~~ di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti".*

E' seguito il provvedimento impugnato con atto ricorsuale depositato in data  in cui il sig.  ha chiesto nel merito, l'annullamento del provvedimento negativo e di ogni altro atto presupposto e connesso, con conseguente riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino

a quella dell'effettivo soddisfo; ha chiesto inoltre, in via istruttoria, un'ulteriore visita medico-legale in ordine alla sussistenza dei requisiti che la legge prevede per il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità

Chiamata la causa all'udienza del  questa Sezione con ordinanza n.  ha disposto l'acquisizione di un parere del Collegio Medico Legale - Sezione speciale presso la Corte dei conti sull'esatta diagnosi delle ~~infermità~~ riscontrate ~~alla~~ data della visita collegiale di riferimento e sulla sussistenza delle condizioni per la concessione dell' assegno di incollocabilità.

L'organo di consulenza ha depositato il parere in data  ed ha emesso giudizio diagnostico di: "1)Gastroduodenite cronica; 2) Insufficienza venosa arti inferiori; 3)Sindrome depressivo ansiosa di grado marcato con elementi fobici ed ipocondriaci di spiccata rilevanza psiconevrotica; 4) Lieve discopatia L5 - S1; 5) Epatopatia ad impronta

steatosica; 6) Spondilartrosi C5 -C7 con discopatia" ritenendole di entità tale da soddisfare i requisiti di legge per la concessione dell'assegno di incollocabilità.

## DIRITTO

L'art. 104 del d.P.R. 1092/1973 stabilisce che "ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A... e che siano incollocabili ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fin al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità ... (primo comma). Il trattamento di incollocabilità, previsto dai precedenti commi, è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra" (ultimo comma).

La disposizione testè richiamata stabilisce, dunque, i requisiti necessari per fruire dell'assegno di incollocabilità da parte dei soggetti titolari di pensione privilegiata dalla seconda all'ottava categoria. In primo luogo si prevede che ai fini della concessione dell'assegno si deve tener conto soltanto delle infermità che abbiano giustificato il trattamento di

privilegio: la locuzione "invalidità di servizio" va, infatti, interpretata come invalidità causata dalle patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio e compensate con la pensione privilegiata (dalla seconda alla ottava).

Sono previsti, poi, alternativamente altri requisiti riferiti agli effetti delle suddette patologie pensionate: la natura ed il grado di queste devono essere tali da riuscire di possibile pregiudizio alla salute o alla incolumità

dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti. L'utilizzo

della formula alternativa porta a concludere che, ai fini del diritto alla

concessione dell'assegno in questione, non è richiesto che le invalidità di

servizio siano tali da rendere possibile conseguenze pregiudizievoli sia

per i soggetti che lavorino insieme all'invalido che per gli impianti ma è

sufficiente che il teorico utilizzo del soggetto affetto dalle patologie

invalidanti possa recare danno o alle persone o alle apparecchiature in

genere.

Va, quindi, verificato, alla luce del così delineato quadro normativo di

riferimento, se il ricorrente, per il grado e la natura delle infermità

dipendenti da causa di servizio potesse considerarsi di possibile

pregiudizio per la salute o incolumità dei compagni di lavoro ovvero per

la sicurezza degli impianti.

La risposta deve essere positiva.

Nel corso del presente giudizio è stato acquisito il parere del C.M.L. -

Sezione Speciale presso la Corte dei conti.

L'organo di consulenza ha ~~rilevato tutte~~ le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio ed in particolare ha evidenziato che l'infermità psichica diagnosticata al ricorrente *"con la severità che la contraddistingue, in considerazione del tipo di attività svolta dal ricorrente (con uso di arma da fuoco) è tale da soddisfare i requisiti previsti dalla legge in merito alla concessione dell'assegno di incollocabilità, in quanto contraddistingue una condizione morbosa, potenzialmente evolutiva e caratterizzata da concreti elementi di rischio, specie per i colleghi di lavoro, tanto più se l'attività di servizio viene disimpegnata in occasione di operazioni finalizzate alla repressione del crimine"*.

Questo giudice non può non rilevare che il dato obiettivo che emerge con chiara evidenza, dagli atti, è che la patologia psichiatrica sostanzia, il requisito sanitario richiesto dal citato art. 104 del d.P.R. 1092/1973.

Al riguardo, giova peraltro osservare che la condizione di incollocabilità al lavoro, necessaria al riconoscimento del diritto all'assegno di cui si discute, non è incompatibile con la presenza di una residua capacità lavorativa, ma anzi la implica, nel senso che l'accertamento dello stato di incollocazione presuppone una tale residua capacità il cui esercizio, però, costituisca ragione di pericolo per la salute ed incolumità dei compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

Orbene, il Collegio Medico Legale Sezione speciale presso questa Corte, nell'acquisito parere riportato in narrativa, ha espresso l'avviso che il ricorrente, alla data di presentazione della domanda di concessione

dell'ass  
"incollo  
di lavor  
gravità  
dipende  
Tale par  
con c  
conclusi  
Consider  
da inter  
decisione  
Conclusiv  
ricorrente  
requisito  
con decor  
del mese  
relativo as  
Nei sensi  
quo deve g  
Sul credit  
differenzia  
affermato

10/QM/20

dell'assegno di incollocabilità, del [REDACTED], potesse giudicarsi "incollocabile", risultando "di pregiudizio alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti" in ragione della natura e della gravità dell'invalidità derivantegli dall' infermità psichica riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Tale parere risulta, peraltro, congruamente e convincentemente motivato con considerazioni medico legali che supportano pienamente la conclusione cui il consulente d'ufficio è pervenuto.

Considerazioni, invero, che appaiono del tutto condivisibili e, come tali, da intendersi qui integralmente recepite e condivise ai fini della decisione tenuto conto, in particolare, degli evidenziati esiti neurologici.

Conclusivamente, si deve dunque ritenere sussistente in capo al ricorrente, alla data di presentazione della domanda, [REDACTED] il requisito della incollocabilità al lavoro, con conseguente riconoscimento, con decorrenza - ex art. 15, comma 8, d.P.R. 915/1978 - dal primo giorno del mese successivo alla predetta data, del diritto all'attribuzione del relativo assegno.

Nei sensi e nei termini delle considerazioni che precedono il ricorso *de quo* deve giudicarsi fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

Sul credito derivante dalla presente pronuncia spetta l'importo differenziale tra interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n.

[REDACTED]

lo Accoglie  
si di cui in  
izio.  
a.  
con

... della Difesa a rimborsare all'attore le spese del presente  
(€ 3.000,00=), di cui € 2.500= per onorari, € 1.800= per diritti, € 1.650,00= per esborsi,  
... spese che liquida in complessivi € 8.950,00=, comprensive delle spese di CTU  
... IVA e CAP come per legge.

NTE  
ello per  
di rigore  
20 11 feb  
il militare,  
il ricorso in grado.

In relazione alla peculiarità ed alla natura eminentemente tecnica della questione controversa, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e per l'effetto riconosce il diritto del ricorrente a conseguire l' assegno di incollocabilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda.

Impone all'amministrazione la restituzione di quanto trattenuto a tale titolo, con i benefici accessori sugli arretrati, il tutto come specificato in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, in data [redacted]

IL GIUDICE

Cons. Duce Giuseppina Mele

